Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 5 aprile 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1971, n. **1402.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Arte della seta Lisio », con sede in Firenze.

N. 1402. Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Arte della seta Lisio », con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 4. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **107.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 107. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Marina di Massa da adibire ad alloggio del personale in servizio presso la locale colonia di proprietà della fondazione medesima, come da atto di promessa di vendita, sottoscritto il 27 luglio 1968, dei signori Belli Giuseppe e Selva Giovanna, concernente il seguente immobile, in comune di Massa, ai venditori pervenuto per acquisto da Cumo Carolina vedova Picchietti con atto notaro dott. Gio Batta Ricci di Massa in data 1° giugno 1958, registrato il 16 successivo al n. 1581 e cioè: casa di abitazione in località Bondano composta, secondo il catasto, di vani otto, ma effettivamente costituita di vani cinque utili, e tre piccoli locali ad uso cucina, ripostiglio e servizi, con accessori e pertinenze e terreno unito, della complessiva superficie di mq. 520, compresa la parte occupata del fabbricato; a compravendita promessa e accettata per il concordato prezzo di L. 7.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 161. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. **108.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione « S. Nicola Istituto superiore di teologia ecumenica », con sede in Bari.

N. 108. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione « S. Nicola Istituto superiore di teologia ecumenica », con sede in Bari.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 167. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Nomina del rappresentante della regione dell'Umbria nel comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Umbria-Marche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del detto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale in data 8 maggio 1967, con cui sono stati nominati i componenti del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Umbria-Marche;

Vista la designazione del rappresentante della regione dell'Umbria, comunicata ai sensi dell'art. 1, comma 1°, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Decreta:

Il sig. Gianluigi Onori è nominato componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Umbria-Marche, in rappresentanza della regione dell'Umbria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

(4877)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Nomina di componenti del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del detto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale del 3 aprile 1967, con cui sono stati nominati i componenti del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;

Vista la lettera della regione Trentino-Alto Adige n. 12360 del 15 dicembre 1971, con cui il dott. Giovanni Gius è stato designato quale rappresentante di quell'amministrazione regionale da chiamare a far parte del comitato regionale in parola in sostituzione del dottor Giulio Cesare Faccini deceduto;

Vista altresì la lettera dell'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione Trentino-Alto Adige n. 254 del 14 gennaio 1972, con cui il sig. Siegfried Solva è stato designato quale nuovo rappresentante dell'Unione medesima nello stesso comitato regionale, in sostituzione del dott. Heinold Steger;

Decreta:

Il dott. Giovanni Gius e il sig. Siegfried Solva sono nominati componenti del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente, in rappresentanza della regione Trentino-Alto Adige e dell'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione medesima e in sostituzione del dott. Giulio Cesare Faccini e del dott. Heinold Steger.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

(4873)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Nomina di componenti del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Liguria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del detto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1967, con cui è stato costituito il comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Liguria;

Considerato che il dott. Lorenzo Campi, nominato con il citato decreto ministeriale 7 aprile 1967 componente del menzionato comitato regionale in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che in sua sostituzione è stato designato a far parte del comitato stesso il dott. Vincenzo Palmarocchi;

Ravvisata altresì l'opportunità, a seguito del trasferimento del rag. Mario Geremia dalla sede di Genova a quella centrale di Torino dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, di nominare nel comitato medesimo altro esperto in materia di credito agrario;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Palmarocchi e il dott. Armando Mariano sono nominati componenti del comitato re-

gionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Liguria, il primo in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona e il secondo in qualità di esperto in materia di credito agrario, in sostituzione rispettivamente del dott. Lorenzo Campi e del rag. Mario Geremia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

(4876)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Nomina di un componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Toscana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del detto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale del 3 aprile 1967, con cui è stato provveduto alla composizione del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Toscana;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1968, con cui il dott. Francesco Liguori è stato chiamato a far parte, con funzioni di presidente, del menzionato comitato regionale, per l'ufficio ricoperto di capo dell'ispettorato agrario compartimentale per la Toscana e in sostituzione del dott. Agostino Rigi Luperti;

Considerato che il dott. Francesco Liguori è cessato da tale ufficio a seguito della sua nomina a presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuto quindi di dover provvedere alla sua sostituzione nel comitato regionale in questione con il funzionario che è stato preposto alla direzione dell'ispettorato agrario compartimentale per la Toscana;

Decreta:

Il dott. Girolamo Cavalli, capo dell'ispettorato agrario compartimentale per la Toscana, è chiamato a far parte, con funzioni di presidente, del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Toscana in sostituzione del dott. Francesco Liguori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

(4874)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Nomina di un componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Lazio-Abruzzi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1967, con cui è stato provveduto alla composizione del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Lazio-Abruzzi;

Considerato che il dott. Zeno Tomassini, chiamato con il citato decreto ministeriale 7 aprile 1967 a far parte del menzionato comitato regionale per l'ufficio ricoperto di capo dell'ispettorato agrario compartimentale per l'Abruzzo, è cessato da tale ufficio a seguito del suo trasferimento ad altra sede;

Ritenuto quindi di dover provvedere alla sua sostituzione nel comitato regionale in questione con il funzionario che è stato preposto alla direzione dell'ispettorato agrario compartimentale per l'Abruzzo;

Decreta:

Il dott. Guido Padula, capo dell'ispettorato agrario compartimentale per l'Abruzzo, è chiamato a far parte del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Lazio-Abruzzi, in sostituzione del dott. Zeno Tomassini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

(4875)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1972.

Modifica dello statuto della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con proprio decreto 11 agosto 1951, e le successive modificazioni;

Viste la deliberazione adottata il 25 novembre 1971 dalla commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e gestioni annesse, nonchè la successiva deliberazione assunta dal presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde medesima in data 7 gennaio 1972;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 6, 7 e 12 dello statuto della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, in conformità del seguente testo:

Art. 6. « Il patrimonio della sezione è formato:

a) dal capitale;

b) dalle riserve.

Il capitale è costituito dalla somma di L. 1 miliardo e 500 milioni assegnata dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Le riserve sono formate mediante l'accantonamento degli utili annuali, secondo quanto disposto dall'articolo 22.

Lo speciale fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1320, costituito dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde è di L. 3 miliardi ».

Art. 7. « Per le operazioni di credito agrario ed in generale per la sua attività creditizia a favore della agricoltura, la sezione disporrà:

a) del capitale e delle riserve;

b) di depositi o anticipazioni in conto corrente fruttifero accordati dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

c) del risconto di portafoglio;

d) di eventuali assegnazioni dello Stato;

e) del provento delle obbligazioni emesse a norma della legge 23 ottobre 1960, n. 1320 ».

Art. 12. « Il consiglio di amministrazione:

formula le norme regolamentari per l'ordinamento e il funzionamento della sezione;

determina i criteri generali per la distribuzione del credito;

fissa i tassi d'interesse da applicare alle varie specie di operazioni agrarie;

fissa i limiti di competenza per le operazioni della sezione e delibera su quelle ad esso attribuite;

predispone e sottopone alla approvazione della commissione centrale di beneficenza i bilanci, le relazioni e le proposte di riparto degli utili, nonchè le proposte per i compensi ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

nomina i membri del comitato centrale del credito e dei comitati locali;

nomina il direttore della sezione, su designazione della commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio in conformità dell'art. 18;

provvede su proposta della direzione generale della Cassa di risparmio per la temporanea sostituzione del direttore della sezione, in caso di sua assenza o impedimento;

delibera sull'emissione di obbligazioni, fissandone le modalità e le condizioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1972

Il Ministro: COLOMBO

(4879)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1972.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Puglia, ente morale con sede in Bari, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio dei comuni di Bitetto e Santeramo in Colle.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 12 febbraio 1951, 18 marzo 1958, 6 dicembre 1962, 9 maggio 1967 e 7 novembre 1968 con i quali la Cassa di risparmio di Puglia, ente morale con sede in Bari, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio di Ceglie del Campo (frazione del comune di Bari) e dei comuni di Bari, Capurso, Modugno, Noicattaro, Polignano a Mare, Sannicandro di Bari, Turi, Bitonto, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Grumo Appula, Mola di Bari, Toritto, Gravina di Puglia, Altamura, Casamassima, Noci, Valenzano, Barletta, Bitritto, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Monopoli e Putignano, in provincia di Bari; Brindisi, Cisternino, Mesagne, Erchie, Latiano, Torre S. Susanna e Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi; Foggia, Ischitella, Lucera, Manfredonia, Sant'Agata di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Troia, Vico del Gargano, Margherita di Savoia, Biccari, Monteleone di Puglia, S. Severo e Cerignola in provincia di Foggia; Lecce, Campi Salentina, Veglie, Tricase, Trepuzzi e Squinzano, in provincia di Lecce; Taranto, Ginosa, Laterza, Lizzano, Massafra, Palagianello, San Giorgio Jonico, Manduria, Fragagnano, Castellaneta e Martina Franca, in provincia di Taranto;

Vista la domanda presentata dalla Cassa stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Puglia, ente morale con sede in Bari, con i propri decreti ministeriali in data 12 febbraio 1951, 18 marzo

1958, 6 dicembre 1962, 9 maggio 1967 e 7 novembre 1968, di che in premessa è estesa al territorio dei comuni di Bitetto e Santeramo in Colle, in provincia di Bari.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio di Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: COLOMBO

(4878)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1972.

Nomina dei due vice presidenti dell'« Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato « Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Piacenza, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1971, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente stesso;

Vista la deliberazione in data 27 gennaio 1972, n. 15, con la quale il predetto consiglio ha proposto per la nomina a vice presidenti il per. ind. Consonni Giuseppe ed il comm. Molinaroli Giovanni;

Decreta:

I signori per. ind. Consonni Giuseppe e comm. Molinaroli Giovanni sono nominati vice presidenti dello « Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1972

Il Ministro: GAVA

(4775)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XV Fiera internazionale della casa », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Fiera internazionale della casa », che avrà luogo a Napoli dal 21 giugno al 2 luglio 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(5048)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXII Fiera di Ancona Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXII Fiera di Ancona Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », che avrà luogo ad Ancona dal 24 giugno al 2 luglio 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(5047)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « La Edile », con sede in Montalbano Jonico.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 marzo 1972, il sig. Ghersi Domenico è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « La Edile », con sede in Montalbano Jonico (Matera), in liquidazione ex art. 2544, codice civile, in sostituzione del geom. Raimondo Orsi.

(4786)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Caseificio sociale Nuova Ravizza », con sede in Quistello.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 marzo 1972, il dott. Luigi Barosi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Caseificio sociale Nuova Ravizza », con sede in Quistello (Mantova), in liquidazione ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del sig. Alfredo Usuardi.

(4787)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Circolo Bellotti », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 marzo 1972, il dott. Antonio Sammartino è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Circolo Bellotti », con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Uberto Amorosi.

(4788)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 67, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Cricca Floriana avverso la decisione n. 25994 datata 25 novembre 1966 della commissione dei ricorsi istituita presso il provveditorato agli studi di Massa Carrara ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di incarico di insegnamento di materie giuridiche.

(4827)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica del Sannio Alifano, con sede in Piedimonte Matese

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5292, in data 14 marzo 1972, è stato approvato, con modificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica del Sannio Alifano, con sede in Piedimonte Matese (Caserta), deliberato dal consiglio dei delegati in data 7 febbraio 1972.

(4837)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica San Michele al Tagliamento, con sede in S. Michele al Tagliamento.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5089, in data 16 marzo 1972, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica San Michele al Tagliamento, con sede in S. Michele al Tagliamento (Venezia), deliberato dal consiglio dei delegati in data 10 dicembre 1971.

(4831)

Ampliamento del perimetro del comprensorio del Consorzio della bonificazione umbra

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1972 al registro n. 1, foglio n. 288, è stato ampliato il perimetro del comprensorio del Consorzio della bonificazione umbra su tutto il territorio classificato di bonifica montana con il decreto presidenziale 24 aprile 1964, n. 600.

Per effetto dell'ampliamento il comprensorio del consorzio viene ad essere di ha. 71.195.

(4838)

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in provincia di L'Aquila

Con decreto ministeriale 13 marzo 1972 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio della fauna stanziale e migratoria in località Sirente nei comuni di: Rocca di Mezzo, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo, Collarmele, Cerchio, Aielli, Celano e Ovindoli della provincia di L'Aquila per complessivi ettari 16.000, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

Nord-nord-est: partendo dalla cappellina sita sulla strada provinciale n. 38 (*Nuova Vestina*) (q. 1274) nei pressi di Terranera di Rocca di Mezzo, segue la mulattiera Terranera-Pagliara di Fontecchio-Pagliara di Tione degli Abruzzi-SS. Trinità; sino a raggiungere il valico in località « Sologna Meteta » in comune di Tione degli Abruzzi.

Da tale punto prosegue per q. 1161, includendo la cisterna costruita in prossimità di tale quota; segue lo spartiacque fino a raggiungere q. 1289; indi, con andamento rettilineo, raggiunge q. 1321 e prosegue lungo il confine di comune tra Sicinaro e Tione degli Abruzzi; tocca monte Ovelio Alto a q. 1237 e q. 1224.

Seguendo lo spartiacque con andamento rettilineo, raggiunge Colle della Forcella a q. 1075.

Da q. 1075 tocca il vertice del tornante della nuova strada Secinaro Rocca di Mezzo nei pressi di q. 996.

Da tale punto segue la suddetta nuova strada fino al tornante a q. 957, indi seguendo il sentiero, da q. 957 fino a toccare il rio della Caia, risale lo stesso (confine di comune tra Secinaro e Gagliano Aterno) fino a q. 969.

Da detta quota (969) seguendo il tracciato dell'Acquedotto, tocca le quote 942 e 890 fino a raggiungere la mulattiera Gagliano Aterno-Fontanelle. Seguendo detta mulattiera raggiunge q. 747.

Est: da q. 747 segue il sentiero che costeggia il bosco fino a q. 854 (innesto con la mulattiera Gagliano Aterno-Forca Caruso) raggiunge la strada statale 5 (Tiberina Valeria), al tornante nei pressi della progressiva km. ca 147.500 circa (ponte).

Da detto ponte, risalendo sempre la strada statale 5, raggiunge la casa cantoniera (Anas) di Forca Caruso.

Sud: dalla casa cantoniera suddetta segue sempre la strada statale n. 5 sino alla progressiva km. ca 136,000. Da qui, con andamento rettilineo, raggiunge q. 877; prosegue quindi lungo la mulattiera, confine di comune tra Cerchio e Aielli, toccando le quote 899-894 fino a raggiungere q. 900, incrocio tra la mulattiera e il fosso « rio di Ripole ».

Da detto incrocio, risalendo lungo il rio di Ripole, raggiunge q. 1105 in località Valle Cerano e quindi con andamento rettilineo tocca q. 971 sul fosso Pelara.

Da qui scendendo il fosso Pelara raggiunge q. 943, prosegue sulla mulattiera che tocca le quote 970, 979, 918 e 781, incrocio con il torrente la Foce (gole di Celano).

Ovest: da q. 781 risalendo lungo il torrente la Foce raggiunge il Fontanile di Val d'Arano.

Da detto Fontanile segue il sentiero che, costeggiando Val d'Arano, raggiunge la sorgente « Acqua delle Fate ».

Da qui, seguendo i muri a secco e siepi posti al limite della pendice (quote 1341, 1343, 1345, 1347) costeggia il cimitero di Rovere, segue la strada per il « Campo di Rovere » fino a q. 1315, prosegue lungo la linea di delimitazione di coltura (boschi e prati) e lungo i roccioni di « colli Petrioli », si innesta alla strada provinciale Rocca di Mezzo-Secinaro fino a toccare la quota 1294.

Da qui, con linea spezzata tocca le quote 1415, 1405, 1453, 1279, 1301, 1354. Da questa ultima quota, segue la mulattiera fino a q. 1261 (incrocio con la strada provinciale n. 38, Nuova Vestina). Dall'incrocio e lungo la suddetta provinciale, si raggiunge la Cappellina nei pressi di Terranera di Rocca di Mezzo (q. 1274).

(4722)

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna nelle provincie di Teramo e L'Aquila

Con decreto ministeriale 13 marzo 1972 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione della fauna denominata « Gran Sasso » nei comuni di Cragneleto, Fosso Adriano e Pietracomela nelle provincie di Teramo e L'Aquila per una superficie di ha. 4.550, i cui confini sono così delimitati:

Nord: la linea di confine ha inizio nel fiume Vomano e precisamente nel punto in cui esso riceve il fosso Pretazzola. Da qui segue il corso del Vomano, fino a raggiungere (q. 951) la mulattiera che collega il fiume Vomano col fosso Ravano. Quindi risale detto fosso fino a quota 1112.

Da quota 1112, in direzione est e con andamento pressocchè rettilineo per una lunghezza di circa km. 6,3, raggiunge il fosso Venacquaro a quota 1013. Risale il fosso Venacquaro fino a quota 1033, nel punto cioè in cui, detto fosso, riceve il suo principale affluente destro. Risale detto affluente seguendo l'asta principale fino a quota 1324. Da detta quota, segue il fosso Giunchiera fino a raggiungere il fosso rio Arno a quota 1144.

Est: il confine ha inizio a quota 1144, nel punto in cui il fosso Giunchiera si getta nel rio Arno; risale rio Arno fino alla sorgente rio Arno. Da qui, in direzione sud, segue la mulattiera Val Maone, fino alle falde del Gran Sasso tra le quote 1880 e 1905. Quindi, in direzione ovest con andamento rettilineo e per una lunghezza di circa m. 800, fino a raggiungere il limitate interprovinciale in prossimità di Sella dei Grilli. Segue poi il limite interprovinciale fino al pizzo di Cefalone.

Sud: da pizzo Cefalone, in direzione ovest, segue la cresta delle Malecoste, fino a pizzo di Camarda. Seguendo sempre la linea di cresta, raggiunge quota 2027 fino alle sorgenti dello affluente sinistro del fosso Chiarino.

Ovest: la linea di confine ha inizio dalle sorgenti dell'affluente sinistro del fosso Chiarino.

Da tale punto segue l'affluente stesso fino a che questi raggiunge il fosso Chiarino, segue il corso del fosso Chiarino per circa m. 900 e quindi in direzione nord-est, fino a raggiungere il confine interprovinciale a quota 1749. Da qui, con direzione nord-ovest, segue il confine interprovinciale fino al fiume Vomano e precisamente nel punto in cui il fiume stesso riceve il fosso Pretazzola.

(4721)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1971 al 5 novembre 1971 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1782/71, n. 1894/71, n. 1970/71, n. 2057/71, n. 2102/71, n. 2127/71, n. 2264/71 e n. 2325/71 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti per animali della voce numero ex 23.07 previste:

all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A);

all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)		
		dal 1°-9-1971 al 30-9-1971	dal 1°-10-1971 al 31-10-1971	dal 1°-11-1971 al 5-11-1971
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:			
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):			
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:			
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,343	0,384	0,427
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	0,858	0,961	1,068
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,544	1,729	1,922
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	2,059	2,306	2,563
	- - superiore al 65 %	2,573	2,882	3,203

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1
Nel caso in cui tale prodotto ha beneficiato dell'aiuto previsto dal Regolamento (CEE) n. 986/68, un ammontare uguale a tale aiuto è percepito conformemente a tale regolamento (circolare ministeriale prot. n. 4347/Div. XIII del 27 maggio 1971 e successive).

(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi ai capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-G) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)		
		dal 1°-9-1971 al 10.9-1971	dal l'11-9-1971 al 26-9-1971	dal 27-9-1971 al 5-11-1971 (2)
23.07 (segue)	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:			
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):			
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:			
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:			
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:			
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 % .	4,16	zero	—
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 % . .	4,96	zero	—
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 % . . .	5,76	zero	—
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 75 %:			
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	5,76	zero	—
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 % . . .	5,76	zero	—

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere;
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure blu brevettato V (E 131).
(2) Per il periodo dal 27 settembre 1971 al 5 novembre 1971 non è fissata alcuna restituzione.

(2605)

Restituzioni applicabili dal 6 novembre 1971 al 30 novembre 1971 a norma del Regolamento (CEE) n. 2325/71 agli alimenti composti per animali della voce doganale ex 23.07-B previsti all'art. 1, lettera d) del Regolamento (CEE) n. 120/67, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,427
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	1,068
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,922
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 % . . .	2,563
	- - superiore al 65 %	3,203

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1. Nel caso in cui tale prodotto ha beneficiato dell'aiuto previsto dal Regolamento (CEE) n. 986/68, un ammontare uguale a tale aiuto è percepito conformemente a tale regolamento (circolare ministeriale prot. n. 4347/Div. XIII del 27 maggio 1971 e successive).
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-G) della tariffa doganale.

(2773)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 21 gennaio 1972 al 24 febbraio 1972 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 132/72, n. 185/72, n. 254/72, n. 298/72 e n. 342/72 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento (CEE) n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. Risone o riso semigreggio:	
	I.	
	II. riso semigreggio:	
	a) a grani tondi:	
	— per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	7,400
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . .	8,100
	b) a grani lunghi:	
	— per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera .	7,600
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,100
	B. Riso semilavorato o riso lavorato:	
	I. riso semilavorato:	
	a) a grani tondi:	
	— per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	8,730 (*b*)
	— per le esportazioni verso l'Austria	10,420 (*b*)
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	10,890 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	— per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	10,160 (*b*)
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,380 (*b*)
	II. riso lavorato:	
	a) a grani tondi:	
	— per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	9,300 (*b*)
	— per le esportazioni verso l'Austria	11,100 (*b*)
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,600 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	— per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . .	10,900 (*b*)
	— per le esportazioni verso la zona IV a) e la Guinea portoghese (*c*).	14,000 (*b*)
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,200 (*b*)
	C. spezzato . .	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 719/67 l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(*c*) I paesi della zona IV a) sono i seguenti: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest africano.

(4161)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1972, al 31 gennaio 1972, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2877/71, n. 8/72 e n. 29/72, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) ed ad alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)		
		dal 1°-1-72 al 3-1-72	dal 4-1-72 al 5-1-72	dal 6-1-72 al 31-1-72
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:			
	D. altri zuccheri e sciroppi:			
	I. sciroppo di saccarosio	0,0689	0,0485	0,0341
	II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto)	0,0689	0,0485	0,0341
	III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio	0,0689	0,0485	0,0341
	IV. non nominati:			
	ex a. zuccheri, escluso il sorbosio	0,0689	0,0485	0,0341
	b. sciroppi	0,0689	0,0485	0,0341
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,0689	0,0485	0,0341
	F. zuccheri e melassi, caramellati: ex I. zuccheri della voce 17.01	0,0689	0,0485	0,0341
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:			
	C. altri:			
	I. zuccheri	0,0689	0,0485	0,0341
	II. sciroppi	0,0689	0,0485	0,0341

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) — dal 1°-1-1972 al 31-1-1972
17.03	Melassi, anche decolorati	—

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il « tenore di saccarosio » di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.

Tuttavia:

a) non è concessa restituzione per gli sciroppi aventi un grado di purezza inferiore all'85 %;

b) per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ed inferiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è fissato forfettariamente al 73 % del peso allostato secco;

c) per gli sciroppi con purezza pari o superiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è quello risultante dall'analisi.

Il « tenore di saccarosio » (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto e la « percentuale o grado di purezza » degli sciroppi, sono determinati mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente allo art. 13 del Regolamento (CEE) n. 394/70.

(2775)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un poligono di tiro a segno sito in comune di Bellano

Con decreto interministeriale n. 545, del 18 gennaio 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dei terreni e del fabbricato, costituenti il poligono di tiro a segno sito in comune di Bellano (Como), località Lezzeno, fogli di mappa n. 5-*b*, particelle numeri 1039, 1109, 1110, 1114, 1643, 6339, 6341, 6431, 6438 e Nuovo catasto edilizio urbano, particella 5531, della superficie complessiva di mq. 5000 (cinquemila).

(4856)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Monte Argentario

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1151, in data 16 febbraio 1972, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Monte Argentario.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4830)

Variante al piano regolatore generale di Milano

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1972, n. 384, è stata approvata la variante al piano regolatore generale per la zona compresa tra via Caterina da Forlì, piazza G. delle Bande Nere, via Soderini, via Fezzan.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4713)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuova confezione dell'acqua minerale « Acqua di Nepi »

Con decreto n. 1225 del 28 febbraio 1972 la S.p.a. Terme di Nepi, con sede sociale in Nepi, provincia di Viterbo, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Acqua di Nepi », di cui al decreto ministeriale n. 941 del 12 gennaio 1968, anche in recipienti di vetro del tipo usato per le acque minerali, della capacità di un litro e mezzo.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette conformi a quelle autorizzate, per le bottiglie da un litro, con il citato decreto n. 941 del 12 gennaio 1968.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il suddetto decreto n. 941.

(4739)

Nuova confezione dell'acqua minerale « Daggio »

Con decreto n. 1227 del 28 febbraio 1972 la Norda S.p.a., con sede sociale in Milano, piazza SS. Trinità, 6, e stabilimento di produzione in Primaluna, provincia di Como, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Daggio », di cui al decreto ministeriale n. 1201 del 14 gennaio 1972, anche in recipienti di vetro del tipo usato per acque minerali, della capacità di un litro e mezzo.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette conformi a quelle autorizzate, per le bottiglie da un litro, con il citato decreto n. 1201 del 14 gennaio 1972.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il suddetto decreto n. 1201.

(4741)

Modifica delle etichette dell'acqua minerale « Gajum »

Con decreto n. 1221 del 28 febbraio 1972 la Società acque e Terme di Bognanco S.p.a., con sede in Milano, via Cosseria, 1, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonte di Gajum », addizionata di gas acido carbonico, di cui ai decreti ministeriali n. 801 del 21 marzo 1963 e n. 859 del 31 marzo 1966, e ad apportare modifiche alle etichette dei citati decreti.

L'acqua verrà imbottigliata addizionata di gas acido carbonico, in recipienti dello stesso tipo e della medesima capacità di quelli autorizzati con i decreti ministeriali n. 801 del 21 marzo 1963 e n. 859 del 31 marzo 1966, che saranno contrassegnati da etichette di formato rettangolare, stampate su carta bianca, delle dimensioni di cm. 17,5 × cm. 11 per le bottiglie da 1 litro, di cm. 17,5 × cm. 10 per quelle da ½ litro e di cm. 12 × cm. 7,5 per quelle da ¼ di litro, suddivise in tre riquadri, di cui i laterali in colore celeste ed il centrale in colore bianco con quarti di cerchio di colore viola e celeste. Nel riquadro sinistro risulterà lo stemma e la didascalia « Comune di Canzo (Como) Alta Brianza », di seguito risulteranno le stesse indicazioni cliniche-terapeutiche già riportate sul medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con il decreto ministeriale n. 801 del 21 marzo 1963, ed il nuovo giudizio di purezza batteriologica formulato in data 2 luglio 1971 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, in caratteri di colore nero. Nel riquadro centrale, dall'alto in basso si leggerà « Acque e Terme di Bognanco S.p.A. » in carattere di colore nero, « Fonte di Gajum » « GAJUM » in carattere di colore bleu, « acqua oligominerale digestiva diuretica ottima da tavola particolarmente indicata nella terapia delle diatesi precipitanti (ossalica, uricemica ecc.) e negli stati infiammatori sia acuti che cronici delle vie urinarie » « Sorgiva dalla roccia » « Comune di Canzo (Como) Alta Brianza » in carattere di colore nero. Nel riquadro destro figureranno i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche e alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 29 aprile 1971 dal prof. Paolo Armandola, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Novara. Seguiranno la dicitura « addizionata con anidride carbonica » la didascalia « tappo e bottiglia sterilizzati », gli estremi dell'autorizzazione e l'indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata, in carattere di colore nero. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto. Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 801 del 21 marzo 1963.

(4737)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla « Fondazione opera della glorificazione del SS. Nome di Gesù », con sede in Napoli, ad accettare un legato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1972, registro n. 8 Interno, foglio n. 277, la « Fondazione opera della glorificazione del SS. Nome di Gesù », con sede in Napoli, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato, costituito dalla somma di L. 100.000, disposto in favore della stessa con testamento olografo pubblicato a rogito del dottor Romolo Scivicco, notaio in Napoli, in data 22 settembre 1967, n. rep. 157.697.

(4714)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Mercato Saraceno (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.250.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5380)

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Montiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.226.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5381)

Autorizzazione al comune di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Monterenzio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.837.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5382)

Autorizzazione al comune di Neviano degli Arduini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Neviano degli Arduini (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.435.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5383)

Autorizzazione al comune di Orsara di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Orsara di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.667.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5384)

Autorizzazione al comune di Panni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Panni (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.474.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5385)

Autorizzazione al comune di Pescaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Pescaglia (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.125.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5386)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Platì (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.163.419, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5387)

Autorizzazione al comune di Portigliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Portigliola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.062.137, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5388)

Autorizzazione al comune di Quarrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Quarrata (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.658.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5389)

Autorizzazione al comune di Rignano Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Rignano Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.885.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5390)

Autorizzazione al comune di Roseto Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Roseto Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.964.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5391)

Autorizzazione al comune di Roccaforte del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.255.332, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5392)

Autorizzazione al comune di Rizziconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Rizziconi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.034.117, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5393)

Autorizzazione al comune di Riace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Riace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.172.622, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5394)

Autorizzazione al comune di Roccella Jonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Roccella Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.684.638, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5395)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Santa Sofia (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.961.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5396)

Autorizzazione al comune di San Mauro Pascoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di San Mauro Pascoli (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.576.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5397)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Sant'Agata Bolognese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.951.581, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5398)

Autorizzazione al comune di San Giuliano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di San Giuliano Terme (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5399)

Autorizzazione al comune di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Seminara (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.204.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5400)

Autorizzazione al comune di S. Stefano in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di S. Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.944.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5401)

Autorizzazione al comune di S. Ilario dello Jonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di S. Ilario dello Jonio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.304.236, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5402)

Autorizzazione al comune di S. Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di S. Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.689.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5403)

Autorizzazione al comune di S. Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di S. Roberto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.458.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5404)

Autorizzazione al comune di S. Pietro di Caridà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di S. Pietro di Caridà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.314.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5405)

Autorizzazione al comune di S. Giorgio Morgeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.926.788, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5406)

Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Serrata (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.413.819, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5407)

Autorizzazione al comune di Samo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Samo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.844.981, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5408)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Sant'Agata di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.198.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5409)

Autorizzazione al comune di S. Paolo di Civitate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di S. Paolo di Civitate (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.986.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5410)

Autorizzazione al comune di Sannicandro Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di S. Nicandro Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 226.215.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5411)

Autorizzazione al comune di Tavoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Tavoleto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69 156.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5412)

Autorizzazione al comune di Villafranca in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.025.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5413)

Autorizzazione al comune di Empoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Empoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 291.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5366)

Autorizzazione al comune di Fabriano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Fabriano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 172.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5369)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 31 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,95	582,50	581 —	581,95	—	581,95	582 —	581,95	581,95	—
Dollaro canadese	583 —	584 —	584 —	583 —	—	583 —	583,25	583 —	583 —	—
Franco svizzero	151,65	151,80	151,60	151,65	—	151,65	151,05	151,65	151,65	—
Corona danese	83,56	83,60	83,80	83,56	—	83,56	83,625	83,56	83,56	—
Corona norvegese	88,21	88,22	88,35	88,21	—	88,21	88,01	88,21	88,21	—
Corona svedese	121,84	121,96	122 —	121,84	—	121,84	122 —	121,84	121,84	—
Fiorino olandese	182 —	182,36	182,20	182 —	—	182 —	182,25	182 —	182 —	—
Franco belga	13,2415	13,2545	13,2625	13,2415	—	13,24	13,2575	13,2415	13,24	—
Franco francese	115,88	116 —	116,10	115,88	—	115,88	115,97	115,88	115,88	—
Lira sterlina	1521,75	1523,85	1519,50	1521,75	—	1511,75	1520,30	1521,75	1521,75	—
Marco germanico	183,70	183,91	182,90	183,70	—	183,70	183,55	183,70	183,70	—
Scellino austriaco	25,245	25,2850	25,28	25,245	—	25,24	25,30	25,245	25,24	—
Escudo portoghese	21,66	21,65	21,64	21,66	—	21,66	21,65	21,66	21,66	—
Peseta spagnola	9,0160	9,0210	9,03	9,0160	—	9,01	9,03	9,0160	9,01	—

Media dei titoli del 31 marzo 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,025
» 5 % (Ricostruzione)	93,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,875
» 5 % (Città di Trieste)	99,225
» 5 % (Beni esteri)	94,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,625
» 5,50 % » » 1968-83	92,35
» 5,50 % » » 1969-84	93,675
» 6 % » » 1970-85	98,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,75
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 marzo 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,975
Dollaro canadese	583,125
Franco svizzero	151,35
Corona danese	83,592
Corona norvegese	88,11
Corona svedese	121,92
Fiorino olandese	182,125
Franco belga	13,249
Franco francese	115,925
Lira sterlina	1521,025
Marco germanico	183,625
Scellino austriaco	25,275
Escudo portoghese	21,655
Peseta spagnola	9,023

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Concorso pubblico per esami a ventinove posti di applicato di 3ª classe in prova

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a ventinove posti di applicato di 3ª classe in prova, con mansioni di dattilografo, nella carriera esecutiva dell'Istituto.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) diploma di Istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

C) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32, salve le elevazioni di legge vigenti in materia;

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso altre pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare gli impiegati dell'Istituto che siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *B*) dell'art. 2, per i quali si prescinde dal limite massimo di età di cui alla lettera *C*) del citato art. 2.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.P.D.A.I. Servizio del personale Ufficio concorsi Viale delle Provincie 196 Roma, e pervenire entro le ore 20 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno all'Istituto dopo il suddetto termine, nè quelli le cui domande saranno indirizzate ad altri uffici dello Istituto, anche se in tempo utile.

Delle domande presentate a mano direttamente al servizio del personale dell'Istituto sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al servizio del personale.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di 32 anni, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che prevedono l'elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto o scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; in caso contrario, dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione dei relativi rapporti;

l) l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione al candidato per la durata dei concorsi;

m) la partecipazione alla prova facoltativa di stenografia.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti. Per i dipendenti dell'I.N.P.D.A.I. sarà sufficiente il visto del dirigente il servizio di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o l'unità equiparata di appartenenza.

I candidati dovranno indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto.

Per la compilazione della domanda, i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 5.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno presentare o far pervenire entro il termine perentorio di venti giorni dall'espletamento della prova stessa i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti l'eventuale possesso dei predetti titoli ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'Istituto.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove pratiche, in una prova scritta ed in una prova orale. In particolare:

a) le prove pratiche saranno due:

1) prova di dattilografia (obbligatoria): scrittura a macchina copiatura di un brano scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di 240 battute al minuto. Saranno utilizzate macchine elettriche « Olivetti »;

2) prova di stenografia (facoltativa): scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di 70 parole al minuto, per la durata di circa cinque minuti e trascrizione del brano in scrittura normale a macchina;

b) la prova scritta consisterà in un componimento di lingua italiana;

c) il programma della prova orale sarà il seguente:

1) cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri dell'impiegato;

2) compiti istituzionali dell'I.N.P.D.A.I.: la legge istitutiva e regolamento di attuazione;

3) nozioni dei servizi d'archivio.

Art. 8.

Il diario della prova pratica di dattilografia nonchè della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esito delle suddette prove sarà comunicato a ciascun candidato per mezzo di lettera raccomandata.

La comunicazione per la presentazione alla prova orale e alla prova pratica di stenografia sarà data ai singoli candidati per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerle.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti del documento di riconoscimento i cui estremi saranno stati trascritti nella domanda di ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 4 del presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Alla prova scritta del concorso saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 7/10 nella prova pratica di dattilografia.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 7/10 nella prova scritta.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato un punteggio di almeno 7/10.

Per i concorrenti che, superata la prova orale, si sottopongano alla prova facoltativa di stenografia ed ottengano un punteggio di almeno 8/10, la votazione, rappresentata dalla somma dei punti riportati nella prova pratica di dattilografia e dei punteggi riportati nella prova scritta e nella prova orale sarà maggiorata di punti 0,25.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati. Lo elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Istituto e dell'aula di esame.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punteggi riportati nelle singole prove obbligatorie e dalla maggiorazione prevista per la prova facoltativa.

La graduatoria sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine della votazione complessiva riportata con la osservanza delle preferenze a parità di merito stabilite dalle vigenti disposizioni e tempestivamente comunicate dagli interessati ai sensi del precedente art. 5.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate dal comitato esecutivo dell'Istituto sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego e tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino dell'Istituto.

Di detta pubblicazione, sarà data, entro venti giorni, notizia agli interessati, con la precisazione del posto occupato nella graduatoria; la comunicazione sarà fatta dal direttore generale dell'Istituto per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Nessuna comunicazione sarà fatta ai candidati che non conseguiranno l'idoneità nella prova orale.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'I.N.P.D.A.I. Servizio del personale Ufficio concorsi Viale delle Provincie n. 196 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) titolo di studio; diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, oppure copia autenticata a norma di legge.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta legale, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

c) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale.

I concorrenti che abbiano superati i trentadue anni ed abbiano titolo all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare i relativi documenti salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini della precedenza o della preferenza;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta legale rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce ed in particolare all'espletamento delle mansioni di dattilografo.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio e del lavoro, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che lo aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure in caso negativo, certificato dell'esito di leva. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo di idoneo valore debitamente annullata;

h) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da notaio su carta legale.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*) ed *f*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo.

La nomina dell'impiegato, che per giustificato motivo assuma servizio in ritardo sul termine prefissogli, decorre agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Il candidato che, dopo aver conseguito la nomina, non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

Il periodo di prova ha durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso compete il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva stabilito dal regolamento organico del personale approvato con decreto interministeriale 27 novembre 1963 e successive modificazioni e si applicano le disposizioni del regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza per il personale a rapporto di impiego approvato con decreto interministeriale 3 luglio 1969.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nella corrispondente carriera del personale statale.

Roma, addì 11 marzo 1972

Il presidente: ORSI

Schema della domanda
da inviarsi su carta legale

Alla Direzione generale dell'I.N.P.D.A.I.
Servizio del personale Ufficio concorsi - Viale delle Provincie, 196 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) nato a (provincia .) via ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a ventinove posti di applicato di 3ª classe in prova, con mansioni di dattilografo, della carriera esecutiva.

Rende noto (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titolo per la elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo)

Il sottoscritto dichiara di avere conseguito (indicare il titolo di studio posseduto) in data presso (indicare l'Istituto o la scuola che ha rilasciato il titolo di studio) ., di essere cittadino italiano; di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (in caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione, nonchè i procedimenti penali pendenti).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi) di avere prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso ., di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di oppure perchè riformato.

Dichiara di avere già prestato servizio con rapporto di impiego presso (indicare la pubblica amministrazione) in qualità di dal al e che detto servizio è cessato a motivo di (indicare con chiarezza il motivo della cessazione)

Dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento (indicare il titolo, la data del rilascio ed il numero del documento)

Chiede, inoltre, di partecipare alla prova facoltativa di stenografia (1). Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

Data

Firma

(1) Solo per coloro che intendano parteciparvi

(4764)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del concorso interno ad un posto di operaio specializzato in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 settembre 1971, n. 1301;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto un concorso interno ad un posto di operaio specializzato in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Scaccia Scarafoni dott. ing. Giovanni, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, presidente;

Gualandi prof. Giuseppe, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'istituto predetto;

Nicoli dott. ing. Marcello, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'istituto predetto;

Boniforti dott. ing. Cesare Luigi, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'istituto predetto;

Bella dott. Dante, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'istituto predetto;

Sono nominati membri supplenti:

Ugolini prof. Francesco, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'istituto predetto;

Zanchi dott. ing. Franco, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Ernesto Basile, consigliere (par. 257) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 90.000 (novantamila) graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972, Ministero della sanità Istituto superiore di Sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1972
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 389

(4755)

Commissione esaminatrice del concorso interno ad un posto di operaio qualificato in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 settembre 1971, n. 1301;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto un concorso interno ad un posto di operaio qualificato in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Scaccia Scarafoni dott. ing. Giovanni, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, presidente;

Gualandi prof. Giuseppe, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto predetto;

Nicoli dott. ing. Marcello, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'istituto predetto;

Boniforti dott. ing. Cesare Luigi, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'istituto predetto;

Bella dott. Dante, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'istituto predetto;

Sono nominati membri supplenti:

Ugolini prof. Francesco, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'istituto predetto;

Zanchi dott. ing. Franco, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Ernesto Basile, consigliere (par. 257) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 90.000 (novantamila) graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972, Ministero della sanità Istituto superiore di Sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1972
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 390

(4754)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione del vincitore e degli idonei del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 5, maggio 1971, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 27 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1971, registro n. 5 Sanità, foglio n. 152, che approva la graduatoria di merito, dichiara il vincitore e gli idonei del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dello Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 13 giugno 1969.

(4758)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, per un triennio, riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Visto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124, concernente gli istituti nazionali di studi storici;

Visto il regolamento per la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche approvate con i decreti ministeriali 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965;

Sentito il consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;

Bandisce un concorso

a due posti di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'istituto, per un triennio, riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria.

Le domande, in carta legale da L. 500, indirizzate al presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dovranno pervenire, a mezzo plico raccomandato, al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, palazzo Italia, piazza Marconi, 00144 Roma-EUR, entro il 15 giugno 1972, pena l'esclusione, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) notizia in tre esemplari sull'operosità scientifica;

b) lavori a stampa o qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare;

c) dichiarazione del capo dell'istituto, da cui il candidato dipende, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica del candidato medesimo e infine che egli si trova in attività di servizio;

d) dichiarazione con la quale il concorrente si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

Sono da escludersi alla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di dodici anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese devono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o brevi saggi di traduzione, orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice ed approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la scuola per un triennio; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo di effettivo servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere e conservare, senza autorizzazione del presidente dell'istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa.

Roma, addì 2 marzo 1972

Il presidente: CIASCA

(4760)

Concorso ad un posto di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, per un triennio, riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Visto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124, concernente gli istituti nazionali di studi storici;

Visto il regolamento per la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche approvate con i decreti ministeriali 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965;

Sentito il consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;

Bandisce un concorso

ad un posto di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto, per un triennio, riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato.

Le domande in carta legale da L. 500, indirizzate al presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dovranno essere inviate, a mezzo plico raccomandato, dai candidati per il tramite dell'amministrazione di appartenenza e pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, palazzo Italia, piazza Marconi, 00144 Roma-EUR, entro il 15 giugno 1972, pena l'esclusione, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Sono da escludersi alla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine

di dodici anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) certificato di laurea, in originale o in copia conforme rilasciata dalla amministrazione di appartenenza;

b) notizia in tre esemplari sull'operosità scientifica;

c) lavori a stampa o qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare;

d) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica, la natura e la qualità dei servizi prestati dal candidato ed attestante altresì che egli si trova in attività di servizio;

e) dichiarazione con la quale il concorrente si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

I candidati, oltre il francese devono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice ed approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la scuola per un triennio a partire dalla data della sua effettiva assegnazione alla scuola stessa; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo di effettivo servizio.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa.

Roma, addì 2 marzo 1972

Il presidente: CIASCA

(4761)

Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a dieci posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto-ragionieri delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 2 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1971, registro n. 6, foglio n. 163, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a dieci posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto-ragionieri delle biblioteche pubbliche statali;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a dieci posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto-ragionieri delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 2 luglio 1970 è costituita come segue:

Presidente:

Mollo dott. Antonio, ispettore generale nel Ministero della pubblica istruzione.

Componenti:

Brex dott. Vito, direttore di sezione nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Pecorella dott.ssa Letizia nata Vergnano, soprintendente ai beni librari di 2ª classe;

Luttazzi prof. Duilio, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale dell'istituto tecnico « Q. Sella » di Roma;

Bartoletti prof.ssa Giulia, ordinaria di francese dell'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Segretario:

Baldanza dott. Arturo, consigliere nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

La spesa complessiva che si presume di L. 800.000 (ottocentomila) graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1972
Registro n. 5, *foglio n.* 121

(4762)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti n. 2997 in data 28 maggio 1971 e n. 4180 del 2 dicembre 1971 con cui è stato bandito pubblico concorso per i titoli ed esami pel conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Chieti al 31 dicembre 1970;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le segnalazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Chieti e dall'ordine provinciale dei veterinari di Chieti;

Visto il decreto n. 43576 in data 16 marzo 1972 con cui il medico provinciale di Chieti ha designato il componente della commissione ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come appresso indicato:

Presidente:

Massa dott. Paolo, direttore di divisione dei ruoli del Ministero della sanità Roma.

Componenti:

Ferraro dott. Alberto, veterinario provinciale capo presso il Ministero della sanità Roma;

La Rocca comm. dott. Dante, vice prefetto vicario in servizio presso la prefettura di Chieti;

Romboli prof. dott. Bruno, direttore dell'istituto di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Gentile prof. dott. Giuseppe, ordinario di clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;

Labrozzi dott. Alberto, veterinario condotto presso il comune di Lanciano.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal prof. dottor de Marco Ignazio, direttore di sezione dei ruoli del Ministero della sanità, in servizio presso quest'ufficio.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Lanciano.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Chieti, addì 16 marzo 1972

Il veterinario provinciale: LORETI

(4851)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Imperia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 468 in data 27 maggio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in questa provincia al 30 novembre 1968;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 41 in data 14 gennaio 1972;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla commissione medesima;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1963, n. 2211 e l'art. 55 del citato regolamento approvato con regio decreto n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse, così come formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Trincheri Domenico	punti	63,614	su 120
2. Melgrati Enrico	»	57,666	»
3. Gavazzeni Giorgio	»	51,500	»
4. Chiminello Pietro	»	47,500	»
5. Bertasi Floriano	»	46,500	»
6. Garino Alberto	»	45,000	»
7. Conni Antonio	»	44,000	»
8. Grignani Andrea	»	43,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Pieve di Teco, comune capo consorzio veterinario.

Imperia, addì 13 marzo 1972

Il veterinario provinciale: ZAPPOLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 241 in data 13 marzo 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario consorziale di Pieve di Teco, vacante al 30 novembre 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e l'art. 55 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 286;

Decreta:

Il dott. Domenico Trincheri, risultato primo nella graduatoria degli idonei di cui al concorso indicato nelle premesse, è dichiarato vincitore della condotta consorziale veterinaria di Pieve di Teco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Pieve di Teco, comune capo consorzio.

Imperia, addì 13 marzo 1972

Il veterinario provinciale: ZAPPOLI

(4765)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1971, n. **1.**

Istituzione dei tributi propri della regione Calabria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 31 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(*Natura dei tributi*)

La regione Calabria istituisce i seguenti tributi propri:

a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

b) tassa sulle concessioni regionali;

c) tassa regionale di circolazione;

d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.

La regione Calabria si riserva di istituire gli altri tributi regionali che saranno eventualmente previsti da successive leggi dello Stato.

Art. 2.

(*Decorrenza dei tributi*)

I tributi regionali di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) dell'articolo precedente decorrono dal 1° gennaio 1972.

Le tasse sulle concessioni regionali decorrono, per i singoli atti e provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle singole leggi dello Stato che regolano il passaggio alle Regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'art. 117 della Costituzione.

Art. 3.

(*Disposizioni applicabili*)

Ai tributi propri della regione Calabria si applicano le norme dello Stato che regolano rispettivamente le tasse sulle concessioni governative, la tassa di circolazione e la tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche provinciali e le norme della presente legge.

Art. 4.

(*Adempimenti degli uffici competenti alla riscossione*)

Salvo quanto disposto dall'art. 23 per la tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente e dall'art. 17 per la tassa regionale di circolazione, gli uffici competenti a riscuotere i tributi regionali devono provvedere al versamento alla Tesoreria regionale delle somme riscosse entro il giorno successivo alla riscossione.

Art. 5.

(*Esazione coattiva*)

Per l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per l'esazione coattiva dei restanti tributi si applicano le norme che regolano i corrispondenti tributi erariali e provinciali.

Art. 6.

(*Prescrizione*)

Per la prescrizione dell'imposta sulle concessioni statali si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Per la prescrizione dei restanti tributi regionali si applicano le norme dei corrispondenti tributi erariali e provinciali.

Art. 7.

(*Controlli*)

La regione Calabria controlla che siano osservate le leggi ed i regolamenti concernenti la materia tributaria regionale.

TITOLO II

IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

Art. 8.

(*Oggetto*)

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per la occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Art. 9.

(*Ammontare dell'imposta*)

L'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali è determinato nella misura del 10 % del canone di concessione statale.

La Regione potrà graduare l'imposta in base alle caratteristiche del bene e aumentarla in misura non superiore al triplo del canone di concessione.

Art. 10.

(*Soggetto passivo Riscossione dell'imposta*)

L'imposta sulle concessioni statali è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della regione Calabria, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

L'ufficio competente alla riscossione del canone comunica al concessionario la liquidazione dell'imposta con le istruzioni relative alle modalità di versamento.

TITOLO III

TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Art. 11.

(*Oggetto*)

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla regione Calabria nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 12.

(*Ammontare della tassa*)

L'ammontare della tassa è determinato in misura pari alla corrispondente tassa erariale.

La Regione potrà disporre successive maggiorazioni ad intervalli non inferiori al quinquennio nel limite del 20 % delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente.

Art. 13.

(*Soggetto passivo Pagamento della tassa*)

La tassa regionale è dovuta dall'interessato al provvedimento e, se non e altrimenti disposto, deve essere corrisposta precedentemente o contestualmente al rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 14.

(*Accertamento, liquidazione, riscossione*)

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa di concessione regionale provvedono, per conto della regione Calabria, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa.

TITOLO IV

TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

Art. 15.

(*Oggetto*)

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nella Regione.

Art. 16.

(*Ammontare della tassa*)

Fino al 31 dicembre 1973 l'ammontare della tassa è stabilito in misura pari al 25 % della tassa erariale che viene corrispondentemente ridotta al 75 %.

La Regione potrà disporre successivi aumenti o riduzioni, nei limiti di legge, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di maggiore o minor pregio, con particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

Art. 17.

(*Soggetto passivo Riscossione e versamento della tassa*)

La tassa è dovuta dal proprietario del veicolo o dell'autoscafo o, nel caso di vendita con riserva di proprietà, dall'acquirente: essa è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione e deve essere versata dagli uffici esattori alla Tesoreria regionale nei termini e modi stabiliti per il versamento dell'analoga tassa erariale.

TITOLO V

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE REGIONALI

Art. 18.

(*Oggetto*)

La tassa si applica all'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla regione Calabria.

Art. 19.

(*Soggetto passivo*)

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali è dovuta dal titolare della concessione o della licenza di occupazione.

Nel caso di occupazione abusiva e salvo l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge la tassa è dovuta parimenti dall'occupante per il periodo dell'occupazione.

Art. 20.

(*Natura dell'occupazione*)

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Si considerano permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno; si considerano temporanee tutte le altre.

Art. 21.

(*Applicazione e ammontare della tassa*)

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua e si applica in misura pari alla tariffa vigente in ogni singola provincia della regione Calabria per l'analogo tributo provinciale.

Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorno ed in misura pari alla tariffa vigente in ogni singola provincia della regione Calabria per l'analogo tributo provinciale.

Art. 22.

(*Classificazione delle aree*)

La Regione classificherà in categorie gli spazi e le aree pubbliche in rapporto alle loro caratteristiche.

Art. 23.

(*Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa*)

La regione Calabria trasmette copia di ogni atto di concessione o di licenza per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali agli uffici provinciali competenti i quali provvedono, per conto della Regione, all'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa relativa.

Nei casi di occupazione temporanea la riscossione della tassa è effettuata direttamente dall'ufficio competente ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

Nei casi di occupazione a carattere permanente la riscossione della tassa è effettuata con le formalità stabilite per la riscossione dell'analogo tributo provinciale. I ricevitori provin-

ciali verseranno alla Tesoreria regionale le somme riscosse nei modi e nei termini previsti dalle norme che regolano la riscossione dell'analogo tributo provinciale.

Nei casi di occupazione a carattere permanente la tassa è dovuta per intero se la licenza o la concessione viene rilasciata nel primo semestre dell'anno solare e per metà qualora la licenza o la concessione venga rilasciata nel secondo semestre; di contro, nel caso di riduzione o di cessazione dell'occupazione lo sgravio della tassa decorre dal primo giorno del semestre solare immediatamente successivo alla data di ricezione della denuncia dell'avvenuta riduzione o cessazione della occupazione.

Art. 24.
(Invalidità delle concessioni o delle licenze)

Le concessioni o le licenze per le quali non sia stata corrisposta la relativa tassa sono prive di validità.

TITOLO VI
AZIONE GIUDIZIARIA E RICORSI AMMINISTRATIVI

Art. 25.
(Azione giudiziaria)

Il contribuente può proporre direttamente innanzi l'autorità giudiziaria le controversie riguardanti l'accertamento e la riscossione dei tributi propri della regione Calabria, nonchè il rimborso dei tributi indebitamente corrisposti.

Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine perentorio di sei mesi dalla notifica del provvedimento del presidente della giunta regionale.

Art. 26.
(Ricorso in sede amministrativa)

Contro l'operato degli uffici in materia di tributi regionali si può ricorrere in sede amministrativa al presidente della giunta regionale.

Il ricorso può essere altresì proposto per ottenere il rimborso dei tributi regionali indebitamente corrisposti.

Oltre il contribuente può proporre ricorso qualunque cittadino residente nel territorio della regione Calabria.

Art. 27.
(Termini del ricorso)

Il ricorso amministrativo deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o comunque dalla data di conoscenza del medesimo.

Art. 28.
(Procedimento amministrativo)

Il ricorso diretto al presidente della giunta regionale, redatto in carta da bollo, deve essere presentato o trasmesso col mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Questo ufficio, svolta l'istruttoria di competenza, trasmette il ricorso e gli atti relativi unitamente alle proprie deduzioni, all'ufficio tributario regionale il quale, dopo aver dato immediata comunicazione agli interessati dell'avvenuto deposito degli atti con avviso che possono esaminarli ed estrarne copie e depositare le proprie controdeduzioni nel termine di 30 (trenta) giorni, trasmette gli atti medesimi, con proprio parere motivato, entro 10 (dieci) giorni, al presidente della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale decide definitivamente, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione degli atti, con decreto motivato che deve essere notificato al ricorrente e comunicato per la esecuzione all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Se il presidente della giunta omette di provvedere definitivamente nel termine di cui al comma precedente il ricorso si considera respinto e in tal caso l'azione giudiziaria deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Art. 29.
(Annullamento di ufficio)

Indipendentemente dalla proposizione dell'azione giudiziaria e del ricorso in sede amministrativa gli uffici correggono o annullano i propri atti quando accertino che gli stessi sono viziati per errore di fatto o di calcolo o di persona dandone comunicazione al presidente della giunta regionale e all'interessato.

TITOLO VII
INFRAZIONI E SANZIONI

Art. 30.
(Infrazioni e sanzioni)

Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali.

Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal presidente della giunta regionale. Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.

TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.
(Imposta sulle concessioni statali)

Qualora, per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, il canone di concessione sia stato corrisposto prima della entrata in vigore della presente legge e la concessione scada successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla residua durata della concessione.

Art. 32.
(Tassa regionale di circolazione)

La tassa regionale di circolazione non può essere applicata per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariale corrisposta prima dell'1 gennaio 1972.

Art. 33.
(Rapporti con l'Amministrazione dello Stato)

D'intesa con gli uffici statali saranno stabilite le modalità di comunicazione alla Regione di quegli atti e documenti che saranno ritenuti necessari per l'applicazione della presente legge.

Art. 34.
(Entrata in vigore della presente legge)

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 35.
(Pubblicazione)

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Data a Catanzaro, addì 31 dicembre 1971

GUARASCI

(4321)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.